



Vertenza n. I00155/2019

**REPUBBLICA ITALIANA**

**PROCURA REGIONALE PRESSO LA**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

**PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**– SEDE DI TRENTO –**

***Istanza per resa di conto***

**(art. 141 Codice di giustizia contabile)**

della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento - (C.F. 80218670588 - PEC: *trento.procura@corteconticert.it*).

**1. In fatto**

**1.1** Con nota n. 3929 del 23 ottobre 2018, protocollata il 6 marzo 2019, il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, segnalava il mancato deposito dei conti giudiziali da parte dell'Azienda Pubblica Servizi alla persona "**Cristani De Luca**" di Mezzocorona (di seguito anche semplicemente "Ente"), per gli anni dal 2013 al 2017 (estremi compresi), chiedendo, previa acquisizione delle generalità dei singoli agenti contabili, l'attivazione del giudizio per la resa di conto, ai sensi dell'art. 141, comma 1, Codice giustizia contabile.

**1.2** Con decreto di acquisizione documenti prot. n. 1351 del 17.4.2019, si chiedevano le generalità di ciascun agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale del tesoriere, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili, succedutosi tempo per tempo.

**1.3** Con nota prot. n. 827/2019 del 14.05.2019 (doc. 1), il Direttore Amministrativo della citata APSP dava parziale riscontro alla richiesta istruttoria, richiamando, nell'occasione, le osservazioni rassegnate dall'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza (UPIPA) (doc. 2), tese ad escludere l'adempimento sollecitato in quanto: *i)* per il conto del tesoriere e dell'economo mancherebbe il riferimento normativo che espressamente lo rende cogente per le APSP del Trentino; *ii)* per la figura del consegnatario, in disparte la fonte normativa, mancherebbe il presupposto di fatto in quanto nessun bene è gestito a "magazzino", prevedendo le procedure di acquisizione la consegna direttamente al servizio utilizzatore. In ragione di tanto venivano fornite le sole generalità del tesoriere e dell'economo.

**1.4** In esito all'incompleto riscontro fornito dall'APSP, come sopra descritto, con specifico riguardo al conto del consegnatario dei beni sono state nuovamente richieste, con decreto istruttorio prot. n. 1904 del 08/06/2020, le generalità di ciascun agente contabile succedutosi nel corso degli anni dal 2013 al 2017, richiamando quanto precisato nelle sentenze n. 71/2019 e n. 27/2017 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, in merito all'obbligo di resa del conto dei soggetti incaricati della gestione di denaro o materie nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

**1.5** Con nota prot. n. 1027/2020 del 06/07/2020 (doc. 3), il Direttore della APSP ha ribadito quanto era stato già in precedenza sostenuto con la citata nota del 14/05/2019, motivando con la circostanza che il

quadro normativo che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'APSP non contempla l'esistenza di un consegnatario di beni e, di conseguenza, non risulta individuabile all'interno della struttura un soggetto che possa rivestire tale ruolo.

**1.6** Ancora con specifico riferimento al conto del consegnatario dei beni, con decreto istruttorio prot. n. 3271 del 28/09/2020 sono state, infine, richieste, le generalità complete delle persone fisiche che, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017, hanno ricoperto il ruolo di Direttore della Struttura.

**1.7** In esito al predetto decreto istruttorio, con nota del Direttore della A.P.S.P. in parola prot. n. 1445/2020 del 02/10/2020 (doc. 4) sono stati forniti i dati richiesti, quindi le generalità del Direttore che ha rivestito la carica presso la A.P.S.P. nel quinquennio considerato.

## **2.In diritto**

**2.1** L'art. 610, comma 1 del R.D. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), da leggere in uno con le disposizioni del precedente art. 178 del medesimo testo normativo e con quanto previsto dall'art. 74 del R.D. n. 2440/1923, ha stabilito che *“tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie ...devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.*

**2.2** Il D.Lgs. 30/06/2011, n. 123, poi, in sede di riforma dei controlli

di regolarità amministrativo-contabile, all'art. 16, comma 1, ha previsto che *gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti* (cd. agenti contabili di fatto), *devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltrare ai competenti uffici di controllo.*

**2.3** In punto di diritto si rileva che il giudizio di conto, appartenendo alla giurisdizione esclusiva, sostanziale e obiettiva della Corte dei conti, ha come oggetto l'accertamento della correttezza e della regolarità nella gestione del danaro e di altri beni pubblici: *"è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale (...) requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessità in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere"* (Corte Cost. n. 114/1975, ribadito in Corte Cost. n. 1007/1988, decisione resa a proposito della cogenza del

principio con riferimento a enti locali di una Regione a Statuto Speciale).

La natura e i contenuti del giudizio di conto rappresentano uno strumento di garanzia (della regolarità contabile) che concorre, nel sistema degli altri controlli intestati alla Corte dei conti, finanziari e di gestione, a presidiare la sana e corretta gestione delle risorse finanziarie di appartenenza e/o di destinazione pubblica.

Ne discende che dalla natura autonoma dell'ordinamento provinciale non può trarsi la conclusione che, in assenza di una specifica norma provinciale, non possano trovare applicazione gli obblighi previsti dalle leggi dello Stato che, in materia di giurisdizione contabile della Corte dei conti, ha potestà legislativa esclusiva. La decisione del Giudice delle Leggi da ultimo citata ha, infatti, affermato che *“Il principio della necessità del giudizio sul conto ha, infatti, un duplice significato, in quanto comporta tanto che non possono essere poste condizioni in grado di rendere eventuale o aleatorio il giudizio stesso, quanto che nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti. In altre parole, il requisito della necessità riguarda sia l'an del giudizio, sia l'oggetto dello stesso. E, sotto quest'ultimo profilo, "necessarietà" significa completezza del giudizio, nel senso che il conto consuntivo deve essere sottoposto all'esame della Corte dei conti nella sua interezza”*.

**2.4** In tal senso l'art.139 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016), ha previsto che *“(1) Gli agenti che vi sono tenuti, entro il*

*termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. (2) L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".*

In caso di mancato deposito, il successivo art. 141 ha previsto che sia il pubblico ministero, anche di sua iniziativa, a promuovere il giudizio per la resa del conto con ricorso al giudice monocratico designato.

**2.5** L'art. 181, comma 2, della L.R. 3/05/2018, n. 2, statuisce che *"Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, **secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti**",* e dunque anche secondo la disciplina statale che regola la giurisdizione contabile, di guisa che non occorre la intermediazione di norme provinciali che le rendano cogenti e direttamente applicabili.

**2.6** Con particolare riferimento agli Enti territoriali ricadenti nel territorio delle due Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, il DPGR 28/05/1999, n. 4/L (Approvazione del Testo

unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), all'art. 27, ha riconosciuto la responsabilità del tesoriere per *“tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”*.

**2.7** Quanto all'obbligo di resa del conto giudiziale, che si pretende sia adempiuto da parte degli agenti contabili dell'Ente in oggetto, risultato della trasformazione, disposta dalla L.R. n. 7/2005, delle IPAB in Enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, non economici, si rileva che: **a)** tali Aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari; **b)** partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalle Province autonome, con il fine di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare; **c)** svolgono attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitaria carico del fondo sanitario, una volta che queste sono state autorizzate e accreditate dal servizio sanitario provinciale, e viene svolta tramite la stipulazione degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali delle due province (art. 2);

**d)** ricevono risorse pubbliche dal sistema sanitario provinciale per lo svolgimento dei loro compiti, così come pubblici sono gli interessi generali alla cui soddisfazione concorre l'azione dell'Ente.

Al contempo, la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio del pubblico danaro). Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio del danaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del danaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale danaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (ex plurimis Cass. S.U. n. 12367/2001).

**2.8** Quanto all'ordinamento contabile delle Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (D.P. Reg. 13/04/2006, n. 4/L - approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7), esso già prevede obblighi di resa del conto all'amministrazione: (art. 26) *“Il tesoriere rende alle aziende il conto della propria gestione di cassa entro il mese di febbraio di ciascun anno, allegando l'estratto conto annuale dettagliato. Le aziende definiscono con regolamento i rapporti con il tesoriere”*; (art. 27) *“Le aziende definiscono con regolamento i compiti demandati al servizio economato, le strutture e le unità operative alle quali gli stessi possono essere affidati, nonché le modalità di gestione, di rendicontazione e di tenuta delle scritture”*. Tali adempimenti, tuttavia,



in ragione di quanto sopra argomentato, non esonerano dell'obbligo di resa del conto giudiziale, né si sostituiscono ai controlli che specificamente ricadono nel perimetro della giurisdizione contabile intestata alla Corte dei conti.

**2.9** È in questo contesto istituzionale che viene a collocarsi l'agente contabile quale persona fisica o persona giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuto a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Ente pubblico. Parimenti, è agente contabile, denominato "consegnatario", colui che riceve in consegna i beni mobili dell'Ente pubblico che, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assume la veste, rispettivamente, di agente amministrativo per debito di vigilanza e di agente contabile per debito di custodia. Solo quest'ultimo è obbligato alla resa del conto "giudiziale", mentre non vi è tenuto il consegnatario per "debito di vigilanza", ovvero gli altri "agenti amministrativi" che, peraltro, devono osservare quanto previsto dai regolamenti aziendali per il rendimento dei conti amministrativi.

Non rileva, infine, quale circostanza per escludere l'obbligo di resa del conto giudiziale l'eventuale inesistenza di un "magazzino, in quanto *"la semplice mancanza di un deposito o magazzino non può esonerare, perciò stesso, il consegnatario di beni mobili dalla resa del conto giudiziale da compilarsi a norma dell'art. 626 del R.D.23 maggio 1924, n. 827"* (vedi, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur.

Trento, sentenza n.27/2017 e i recenti decreti del Giudice monocratico ex art. 141 del C.g.c, presso la stessa Sezione, n. 23/2020 e n. 25/2020 pubblicati il 29/07/2020 che hanno fatto nuova affermazione dei medesimi principi).

Ne consegue che, in mancanza della nomina di un consegnatario con debito di custodia, la predetta posizione e la conseguente assunzione degli obblighi connessi vada fatta risalire al Direttore dell'Ente che, in forza del principio di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione (art. 2, c. 4, L.R. n. 7/2005), è la figura dirigenziale di più alto grado all'interno della struttura. A sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/2005 al direttore compete l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in riferimento a quanto stabilito dal citato art. 2, comma 4, e gli è affidata la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda. Il Direttore è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia della gestione, nei limiti delle risorse assegnategli e delle attribuzioni conferitegli; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

**2.10 Quanto sopra premesso,** si rileva che con nota della Segreteria della Sezione Giurisdizionale di Trento prot. n. 1819 del 09/10/2020 è stata data conferma che non risultano ancora depositati i conti giudiziali del Tesoriere, dell'Economo e del Consegnatario dell'Azienda Pubblica Servizi alla persona "Cristani De Luca" di

Mezzocorona, relativi agli anni dal 2013 al 2017.

**2.11** Pertanto, si ravvisa la necessità di chiedere la fissazione di un termine affinché gli agenti contabili, come appresso individuati e indicati (e, con specifico riguardo al conto del consegnatario di beni, con l'onere posto in capo al/i soggetto/i che ha/hanno rivestito il ruolo di direttore pro tempore dell'APSP nel periodo 2013-2017, secondo quanto previsto dall'art.141, comma 5 del d.lgs.174/2016) presentino all'amministrazione di pertinenza i conti giudiziali riferiti al danaro e agli altri beni di cui ciascuno abbia avuto maneggio e gestione negli esercizi e per i periodi a ciascuno spettanti, anche ricorrendo, per analogia, ai modelli approvati con D.P.G.R. 06/12/2001, n. 17/L (in modifica del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di codesta Sezione giurisdizionale (per tutte, sentenza n. 27/2017), rappresentando le conseguenze, in termini di responsabilità, in caso di ulteriore inadempienza.

CONTI/PERIODO	AGENTE CONTABILE
<u>TESORIERE</u>	<b>CASSA RURALE DI MEZZOCORONA</b>
Anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017	<b>B.C.C.</b> , con sede in Mezzocorona,
	in persona del Leg. Rappres. pro tempore
<u>ECONOMO</u>	Sig. <b>CHINI LUIGI</b> , nato a Mezzolombardo
<u>dal 01/01/2013 al 31/12/2017</u>	(TN) il 14/03/1968, codice fiscale
	CHNLGU68C14F187Q,
	residente in Via Sant'Antonio n. 43
	38016 Mezzocorona (TN)

<u>CONSEGNATARIO BENI MOBILI</u>	Sig. <b>CHINI LUIGI</b> , nato a Mezzolombardo
<u>dal 01/01/2013 al 31/12/2017</u>	(TN) il 14/03/1968, codice fiscale
	CHNLGU68C14F187Q,
	residente in Via Sant'Antonio n. 43
	38016 Mezzocorona (TN)

**P.Q.M.**

Il Pubblico Ministero

**RICORRE**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141, comma 2, D.Lgs. 174/2016,  
 al Sig. Giudice designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale  
 della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento  
 – affinché assegni, con decreto, agli agenti contabili come sopra  
 individuati e nominati, un termine perentorio per il deposito dei  
 rispettivi conti, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale  
 conoscenza del decreto medesimo, ovvero all'acquisizione dei  
 medesimi ove presentati e non depositati, salvo la compilazione  
 d'ufficio dei conti omessi, a spese dell'agente contabile, con  
 l'avvertenza dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal  
 citato art. 141 D. Lgs. 174/2016 in caso di grave e ingiustificato  
 ritardo o inadempienza.

Trento,

**IL PUBBLICO MINISTERO*****V.P.G. Cons. Roberto Angioni***

**ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI**

**doc. 1)** nota della A.P.S.P. “Cristani De Luca” di Mezzocorona  
prot. n. 827/2019 del 14.05.2019;

**doc. 2)** nota prot. n. 400 del 03/05/2019 dell’Unione Provinciale  
Istituzioni per l’Assistenza–UPIPA di Trento;

**doc. 3)** nota della A.P.S.P “Cristani De Luca” di Mezzocorona prot.  
n. 1027/2020 del 06/07/2020;

**doc. 4)** nota della A.P.S.P. “Cristani De Luca” di Mezzocorona  
prot. n. 1445/2020 del 02/10/2020

Trento,

**IL PUBBLICO MINISTERO**

***V.P.G. Cons. Roberto Angioni***